



Chiarimenti e Integrazioni “BANDO “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 - ANNO 2019”

- ***Firma e invio della domanda di ammissione (Articolo 7)***
 - Le domande di ammissione e tutti i suoi allegati, ad eccezione dell'allegato 3 (“Autodichiarazione di ulteriori fornitori”) devono essere firmati dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente tramite firma digitale o firma autografa, allegando, solo in quest'ultimo caso, un documento di identità dello stesso.
 - Il fornitore può eventualmente, su accordo con l'impresa richiedente, provvedere all'invio della domanda, utilizzando la propria Pec.

- ***Soggetti ammissibili (Articolo 4): definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI)***
 - Si definisce **micro impresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 - Si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 - Si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- ***Sede legale e/o unità locali (Articolo 4)***
 - Sono ammesse ai benefici del presente avviso pubblico le singole imprese che, al momento della presentazione della domanda di assegnazione e fino a quello della liquidazione del voucher, abbiano sede legale e/o unità locali nelle provincie di Ancona o di Fermo.
 - Le attività del piano di innovazione devono riguardare la sede legale e/o unità locali nella provincia di Ancona o di Fermo.

- **Soggetti inammissibili (Articolo 4)**

- Non possono presentare domanda di voucher le imprese che abbiano beneficiato dei contributi relativi ai precedenti bandi voucher digitali impresa 4.0 anno 2017 e 2018 concessi dalle rispettive estinte Camere di Commercio di Ancona e Fermo.

- **Fornitori inammissibili (Articolo 5)**

- I liberi professionisti, non essendo soggetti iscritti al Registro delle Imprese, non possono qualificarsi come fornitori.
- Non possono essere considerati fornitori le imprese che abbiano un rapporto di collegamento, controllo e/o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con le imprese richiedenti.
- Non vengono riconosciute, infine, le prestazioni fornite da amministratori, soci, dipendenti del soggetto beneficiario.
- Si precisa inoltre che i fornitori non possono essere a loro volta beneficiari della presente misura.
-

- **Fornitori: cosa si intende per Centri e Organismi di Ricerca (Articolo 5)**

Come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, è organismo di ricerca " un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo, né ai risultati prodotti"

- **Acquisto di beni e servizi strumentali (Articolo 2 e 6)**

- Per beni e servizi strumentali (hardware e software) si intendono ad esempio: sensori, robotica; visori; macchinari/impianti; stampanti 3D; droni; tablet; monitor, etc. Per essere considerate ammissibili tali spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere strumentali all'implementazione e all'applicazione delle tecnologie di cui agli

elenchi 1 e 2 (articolo 2) e devono essere anche coerenti e correlate con le attività di consulenza e/o formazione previste nel progetto.

- Inoltre, si specifica che, nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all'acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d'uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell'impresa beneficiaria (così come previsto all'Art. 8 , c. 2, lettera e del decreto direttoriale 24/10/2017). Sono invece esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l'utilizzo dei software (ad es. soluzioni Software as a Service-SaaS o relativi all'assistenza/aggiornamento dei programmi) non ne comportano l'acquisto.
- Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) legati all'ordinaria amministrazione dell'impresa (es. mouse, tastiere, PC , stampanti laser jet, smartphone e telefoni; software gestionali; etc.
- Le spese relative all'acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) non possono superare il limite massimo del 50% delle spese complessive ammissibili. Non sono dunque ammissibili progetti che prevedano solo spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali.

Per ulteriori informazioni contattare

- **Sede di Ancona**

Punto Impresa Digitale:

Giorgia Carboni, giorgia.carboni@marche.camcom.it , +39 071 5898375

Manfredi Mangano, manfredi.mangano@marche.camcom.it , +39 071 5898316

pid@an.camcom.it

Ufficio Brevetti e Marchi:

+39 071 5898220 - 336

- **Sede di Fermo**

Punto Impresa Digitale:

Marialucia Adornato, marialucia.adornato@marche.camcom.it

Loris De Santis, loris.desantis@marche.camcom.it

pid@fm.camcom.it